

## INDICAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA SULLA CORRETTA SEPARAZIONE DELLE PLASTICHE

Secondo le previsioni della Specifica Tecnica allegata all'Accordo di Programma, in conformità a quanto previsto dall'allegato VII del d.lgs 49/2014, la messa in sicurezza dei RAEE prevede la rimozione delle plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati.

Nel caso di impianti che non separino le plastiche bromurate, in sede di audit si verifica che l'impianto abbia raccolto evidenza che il destinatario effettua la separazione delle plastiche tramite una dichiarazione e le analisi sui prodotti finiti (ad esempio tramite articolo contrattuale). Tale verifica permette di rispondere allo specifico quesito presente nella check list.

L'impianto RAEE sottoposto ad audit, quindi, è tenuto a comunicare al CdC RAEE ([calendario.audit@cdcraee.it](mailto:calendario.audit@cdcraee.it)) i riferimenti degli impianti a cui invia le plastiche da separare, fornendo le seguenti indicazioni:

- ✓ Ragione Sociale dell'impianto di separazione delle plastiche
- ✓ Indirizzo completo dell'impianto di separazione delle plastiche
- ✓ Nome e Cognome del Referente dell'impianto di separazione delle plastiche
- ✓ Contatto Telefonico del Referente dell'impianto di separazione delle plastiche
- ✓ Contatto email del Referente dell'impianto di separazione delle plastiche

Tale comunicazione dovrà essere inviata in copia conoscenza al proprio auditor, che confermerà la completezza delle informazioni in base a quanto verificato durante l'audit (gli impianti destinatari delle plastiche devono essere tutti e soli quelli indicati dall'impianto RAEE).

L'impianto RAEE provvede quindi a contattare gli impianti di separazione delle plastiche suoi fornitori, per comunicare loro la necessità di campionamento e analisi dei flussi in uscita.

L'auditor incaricato dal Comitato di Gestione, entro 90 giorni dalla ricezione di tali informazioni, verifica l'esistenza dell'impianto di separazione delle plastiche ed effettua il campionamento sulle plastiche non bromurate al fine di accertare l'efficacia del processo di separazione; tale verifica è svolta una sola volta su ciascun impianto di separazione (indipendentemente dal numero di impianti RAEE da cui riceve le plastiche da separare), ha cadenza annuale e accredita l'impianto di separazione delle plastiche per 12 mesi.

L'attività è svolta sulla base delle norme CENELEC e della loro applicazione attraverso lo standard WEEELABEX secondo il metodo allegato, ed è finanziata per mezzo di un fondo comune messo a disposizione dagli impianti di trattamento RAEE.

A seguito della ricezione dei risultati delle analisi, il CdC RAEE comunica all'impianto RAEE la conformità o meno dell'impianto di separazione delle plastiche.

Nel caso si riscontri un esito negativo nel processo di separazione, l'impianto RAEE avrà 30 giorni di tempo per indicare un altro impianto di separazione conforme. Se ciò non dovesse avvenire, l'accreditamento dell'impianto RAEE sarà sospeso sino alla risoluzione positiva di questo aspetto.